

23077-18.



sentenza N. 1174

R. Gen. N. 21031/2017

U.P. del 09/05/2018

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

DOMENICO GALLO

Presidente

GEPPINO RAGO

Relatore

GIOVANNA VERGA

IGNAZIO PARDO

SANDRA RECCHIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis) , contro la sentenza del 05/05/2015 della

Corte di Appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

FATTO e DIRITTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, riqualificato il reato di cui all'art. 314 cod. pen. - per il quale (omissis) era stato condannato dal Tribunale di Napoli - in quello di cui all'art. 646 cod. pen., lo dichiarava estinto per intervenuta prescrizione.

Contro la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 336 cod. proc. pen. in quanto, in mancanza di querela da parte delle persone offese, la Corte avrebbe dovuto dichiarare la non procedibilità.

2. Il ricorso è inammissibile essendo la censura manifestamente infondata.

In punto di fatto, va premesso che l'imputato - direttore dell'ufficio postale di (omissis) - venne tratto a giudizio per due capi d'imputazione aventi ad oggetto sempre il medesimo fatto, ossia l'essersi appropriato di somme di cui aveva la disponibilità per ragioni del servizio che svolgeva: il primo per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. (capo sub 1); il secondo per il reato di cui agli artt. 56/314 cod. pen. (capo sub 2).

Il Tribunale di Napoli, riqualificò il reato di cui agli artt. 56/314 cod. pen. in quello di tentata truffa aggravata dall'art. 61 n. 11 cod. pen. e lo condannò per il reato di peculato, reato, invece, che, come si è detto, la Corte di Appello - dopo averlo a sua volta riqualificato in quello di cui all'art. 646 cod. pen. - dichiarò estinto per prescrizione.

Alla stregua di quanto si è appena illustrato, è allora del tutto evidente che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. - essersi appropriato delle somme di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio - correttamente ritenuta dal tribunale per il capo sub 2), deve ritenersi contestata, sebbene implicitamente, anche per il capo sub 1) per la semplice ragione che il fatto è sempre il medesimo traendo la sua origine dalla circostanza che l'imputato poté appropriarsi delle somme di cui al capo d'imputazione solo in virtù del fatto che di quelle somme ne aveva la disponibilità per ragioni di servizio: il che integra, appunto, gli estremi di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. che rende il reato perseguibile d'ufficio ex art. 646/3 cod. pen.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche a seguito del novellato art. 646 cod. pen. (ex art. 10 dlgs n. 36/2018 entrato in vigore il 09/05/2018) ora procedibile a querela (salvo per l'ipotesi di cui al nuovo art. 649 bis cod. pen.) da accertarsi con la procedura di cui all'art. 12 dlgs cit., in quanto:

a) risulta dagli atti che le (omissis) si erano costituite parte civile nel procedimento penale a carico dell'imputato, sebbene, successivamente alla costituzione, «abbandonava il processo e non rassegnava le proprie conclusioni» (cfr sentenza di primo grado): si deve, quindi, applicare quella consolidata giurisprudenza secondo la quale «nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l'impiego di formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicchè tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile»: ex *plurimis* Cass. 19077/2011 Rv. 250318; Cass. 29205/2016 riv 267619, rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che la suddetta parte civile, successivamente alla costituzione, non avesse più coltivato l'azione civile;

b) il principio secondo il quale «la pretesa punitiva non può avere ingresso o non può essere proseguita se facciano difetto le condizioni all'uopo stabilite dalla legge, e di conseguenza prima della questione relativa all'applicazione della

causa estintiva del reato si presenta quella della procedibilità o perseguibilità dell'azione penale» è applicabile soltanto nel caso di contemporanea sussistenza, allo stato degli atti, sia di una causa di impromuovibilità o di improseguibilità dell'azione penale, sia di una causa di estinzione del reato. Qualora, invece, tale coesistenza o concorso non sia attuale ma solo potenziale, vale la regola dell'immediata declaratoria posta dall'art. 152 cod. proc. pen. [rectius: ora art. 129 cod. proc. pen.] con la conseguenza che, in caso di coesistenza (attuale e non solo potenziale) fra una causa di estinzione del reato ed una causa di improseguibilità dell'azione penale (ad es. diniego di autorizzazione a procedere) va data prevalenza a questa seconda causa»: *in terminis* SSUU 5540/1982 Rv. 154076 (in motivazione). Pertanto, essendo stata già dichiarata la prescrizione al momento dell'entrata in vigore del Dlgs cit., prevale la già dichiarata causa di estinzione di estinzione.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: *«relativamente al reato di cui al novellato art. 646 cod. pen. già perseguibile d'ufficio ove fosse contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non va attivata la procedura di cui all'art. 12/2 dlgs cit, ove la persona offesa si sia costituita parte civile – restando irrilevante che la parte civile abbia successivamente abbandonato il processo - ed il reato sia stato comunque già dichiarato prescritto nel giudizio di merito»*

3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso e

CONDANNA

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 09/05/2018

Il Consigliere Estensore

Geppino Rago

Il Presidente

Domenico Gallo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL **23 MAG. 2018**



CANCELLIERE
Claudia Fanelli